

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2003/109/CE RELATIVA ALLO STATUS DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI CHE SIANO SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO.

1. Il decreto legislativo riguarda i cittadini di paesi terzi che, soggiornando regolarmente da almeno cinque anni in un Paese dell'Unione, acquistano ulteriori diritti rispetto agli altri cittadini non comunitari.

Con il decreto i cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno potranno ottenere un permesso per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa europea.

Si compone di quattro articoli:

- uno aggiunge la disciplina di cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro;
- gli altri aggiungono disposizioni transitorie e finali e la norma di copertura finanziaria.

Il decreto è stato approvato in via preliminare nella seduta del Consiglio dei Ministri del 20 luglio scorso, attua una direttiva europea del 2003 e ha ricevuto parere favorevole della I Commissione (Affari Costituzionali), della V Commissione (Bilancio) e della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei Deputati. Le nuove norme entreranno dunque subito in vigore.

2. Per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo serve

- una permanenza regolare in Italia da almeno cinque anni da dimostrare con un permesso di soggiorno in corso di validità, contro i sei anni previsti finora;
- un reddito minimo non inferiore all'assegno sociale annuo;

Nel caso di richiesta presentata anche per i familiari è previsto l'ulteriore requisito dell'alloggio, da dimostrare attraverso la sua rispondenza ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l'edilizia residenziale pubblica ovvero ai requisiti igienico-sanitari accertati dall'Azienda unità sanitaria locale.

3. Il permesso per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta.

4. Il permesso potrà essere revocato per:

- acquisto fraudolento;
- espulsione;
- sopravvenuta pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;
- esistenza di analogo permesso di soggiorno in un altro Stato dell'Unione;
- assenza dopo sei anni dal territorio dello Stato.

5. Sono esclusi gli stranieri pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica. Va fatta, in questo senso, una valutazione ampia che tenga conto anche di profili di pericolosità che non emergano da provvedimenti formali.

Gli stranieri soggiornanti di lungo periodo possono poi essere espulsi

- dal Ministro dell'interno per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale nonché nell'ambito del contrasto del terrorismo internazionale
- dal prefetto, nei confronti di stranieri per i quali sono state applicate misure di prevenzione personali.

Nel valutare la pericolosità dello straniero, ai fini dell'espulsione, si tiene conto dell'età dell'interessato, delle conseguenze dell'espulsione per lo stesso e per i suoi familiari nonché della durata del soggiorno e dell'esistenza di legami familiari e sociali nel nostro Paese e, viceversa, dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

E' prevista la riammissione dello straniero soggiornante di lungo periodo in Italia espulso da altro Stato dell'Unione europea, salvo nell'ipotesi in cui il soggetto costituisca un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

6. Le facoltà collegate allo status di lungo soggiornante sono analoghe a quelle già attribuite agli attuali titolari di carta di soggiorno:

- possibilità di ingresso nel territorio nazionale in esenzione da visto, pur provenendo da Paesi per i quali esso è richiesto;
- libera circolazione, con le limitazioni previste dalle leggi militari.

Vengono subordinate all'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale

- le prestazioni di assistenza e previdenza sociale;
- quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale;
- svolgimento di qualsiasi attività lavorativa subordinata o autonoma non espressamente vietata o riservata al cittadino.

Lo straniero titolare di un permesso per soggiornanti di lungo periodo ottenuto in un altro Stato dell'Unione può chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, anche senza visto, e non deve essere verificata l'effettiva residenza all'estero ma è sufficiente l'esibizione del permesso per soggiornante di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro.

Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Paese dell'Unione, può soggiornare sul territorio nazionale per svolgere un'attività di lavoro autonomo o subordinato nel rispetto delle altre condizioni previste dalla legislazione nazionale. Negli altri casi, salvo che si tratti di soggiorno per studio o per formazione professionale, lo straniero deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche pari al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, nonché una assicurazione sanitaria. Ciò al fine di evitare il ricorso a forme di assistenza pubblica.

Per soggiorni inferiori ai tre mesi, lo straniero deve presentare la dichiarazione di presenza al questore, analogamente agli stranieri titolari di altro permesso rilasciato da un altro Paese dell'Unione.

7. I familiari possono ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari se hanno risieduto, a tale titolo, nel primo Stato membro e purchè ricorrano i requisiti previsti dalla legislazione dello Stato europeo di provenienza per il ricongiungimento familiare: in tal caso anche per i familiari si prescinde dall'obbligo di visto e dalla effettiva residenza all'estero.

8. Gli stranieri soggiornanti di lungo periodo in un altro Stato membro non possono essere ammessi in Italia se pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza

dello Stato. Anche in questo caso va fatta una valutazione più ampia che tenga conto anche di profili di pericolosità che non emergano da provvedimenti formali.

Nell'adozione del provvedimento di diniego si tiene conto

- l'età dell'interessato;
- la durata del soggiorno sul territorio nazionale;
- le conseguenze dell'espulsione e i suoi legami nello Stato e quelli nel Paese di origine.

L'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiornante di lungo periodo, salvo il caso in cui il provvedimento sia adottato dal Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato ovvero per motivi relativi al contrasto del terrorismo internazionale. In questi ultimi due casi, considerata la gravità della minaccia rappresentata dallo straniero, sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno, si procede all'espulsione fuori del territorio dell'Unione Europea.